



FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA – MISURE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO
Legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2011, art. 9

Direttive di Attuazione

Sommario

Art. 1	(Oggetto e finalità).....	2
Art. 2	(Normativa di riferimento)	2
Art. 3	(Definizioni)	2
Art. 4	(Soggetti Beneficiari)	3
Art. 5	(Soggetti Richiedenti)	3
Art. 6	(Operazioni ammissibili)	3
Art. 7	(Funzionamento e Operatività del Fondo)	4
Art. 8	(Limite di intervento del Fondo).....	4
Art. 9	(Attivazione della garanzia)	4
Art. 10	(Recupero del credito).....	4
Art. 11	(Controllo analogo).....	5

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Il “Fondo Regionale di Garanzia per le PMI della Sardegna – misure per favorire l’accesso al credito” (di seguito denominato “Fondo”), è lo strumento costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna presso la SFIRS S.p.A. in attuazione del disposto dell’art. 9 della legge regionale n.1 del 12 gennaio 2011.

Il Fondo è destinato a promuovere e sostenere la conclusione di accordi con gli operatori del sistema creditizio volti a favorire attraverso operazioni di cessione di crediti pro soluto, l’accesso al credito delle imprese che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle agenzie o enti regionali e locali, per la realizzazione di opere pubbliche e per l’acquisizione di beni e servizi mediante gestione diretta o mediante l’istituto della delega, o dell’affidamento convenzionale di cui all’art.6, comma 13 della LR 7 agosto 2007 n.5., a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

Gli interventi a favore delle imprese previsti dalle presenti Direttive sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;
- Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
- Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all’aiuto di Stato N. 182/2010 che autorizza il “metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”.

Art. 3 (Definizioni)

Ai fini delle presenti Direttive fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del [Regolamento \(CE\) n. 800/2008 del 6 agosto 2008](#), si applicano le seguenti definizioni:

- a) La “**dimensione aziendale**” (micro, piccola, media e grande impresa) è definita sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 del [Regolamento \(CE\) n. 800/2008 del 6 agosto 2008](#) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e nel Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 n. 19470 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12.10.2005.
- b) “**Gestore del Fondo**” indica la SFIRS SpA, con sede legale in Cagliari, Via S. Margherita 4 – 09124 Cagliari;
- c) “**Banche finanziatrici**” e “**Intermediari finanziari**” , indicano le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli intermediari finanziari

iscritti nell'elenco speciale di cui agli articoli 106 e 107 del D. Lgs 01.9.93, n. 385 firmatari del Protocollo di Intesa tra Regione Autonoma Sardegna SFIRS e Banche / Intermediari Finanziari e delle apposite convenzioni con R.A.S., agenzie o enti regionali e locali;

- d) “**Garanzia**”, indica la garanzia prestata dal Fondo in favore delle Banche o degli Intermediari Finanziari finanziatori. In caso di inadempimento del debitore ceduto la garanzia – diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile – è escutibile dai Soggetti finanziatori a prima richiesta;
- e) “**Crediti liquidi ed esigibili**” s’intendono quelli definiti come tali dagli ordinamenti contabili dei singoli enti.

Art. 4 (Soggetti Beneficiari)

Possono beneficiare dell'intervento del Fondo le PMI, così come sopra definite che:

- vantino crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle agenzie regionali e/o di Enti Locali della Sardegna in quanto titolari di appalti per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi mediante gestione diretta o mediante l'istituto della delega, o dell'affidamento convenzionale di cui all'art.6, comma 13 della LR 7 agosto 2007 n.5. Restano esclusi dall'ammissibilità i soggetti che non siano titolari esclusivi e con modalità incondizionata dei crediti oggetto degli interventi finanziari garantiti;
- abbiano sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
- siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio da almeno 2 anni;
- siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali;
- non abbiano avuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che non abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione;
- non si trovino in una delle condizioni di esclusione previste dal regolamento “de minimis” sopra richiamato.

Art. 5 (Soggetti Richiedenti)

Possono richiedere la garanzia diretta le Banche, gli intermediari finanziari di cui all'art.3 lett. d) delle presenti Direttive.

Il rilascio della garanzia del Fondo sarà effettuato nel pieno rispetto delle normative comunitarie vigenti secondo le modalità e i criteri degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 e applicando il “metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzia a favore della PMI (n.182/2010)” notificato dal MISE ed approvato dalla Commissione europea con decisione del 06 luglio 2010 n.4505;

L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata a cura del Soggetto Gestore.

Art. 6 (Operazioni ammissibili)

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, fatte salve le restrizioni comunitarie vigenti, le operazioni di cessione pro soluto dei crediti di importo superiore a euro 10.000,00 e inferiore a euro 100.000,00, certi,

liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle agenzie o enti regionali e locali, per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi mediante gestione diretta o mediante l'istituto della delega, o dell'affidamento convenzionale di cui all'articolo 6, comma 13 della legge regionale 7 agosto 2007 n.5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva N. 2004/18/CE del 31/3/2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto) .

La garanzia diretta può essere concessa in misura non superiore all'80 % dell'operazione di smobilizzo inteso come somme anticipate.

La garanzia è rilasciata per linee di credito concesse pro soluto e con accredito anticipato (quali il conventional factoring) da Banche o altri intermediari Finanziari riconosciuti dalla normativa vigente.

Art. 7 (Funzionamento e Operatività del Fondo)

Le richieste di ammissione alla garanzia sono presentate al Gestore del Fondo compilate su apposito modulo, anche informatico, fornito dal Gestore, predisposto in conformità alla legge, al Regolamento del Fondo e ad eventuali altre direttive della Regione, e completa della documentazione in esso indicata.

Le istanze di ammissione al Fondo sono istruite da SFIRS in conformità alla legge, al Regolamento del Fondo e ad eventuali altre direttive della Regione. SFIRS comunica ai richiedenti e beneficiari l'ammissione all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta nei termini previsti dal Regolamento del Fondo.

Art. 8 (Limite di intervento del Fondo)

1. L'ammissione alla garanzia è istruita da SFIRS esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di ammissione alla garanzia o disponibili alla data di liquidazione degli importi dovuti.
2. La SFIRS informa tempestivamente l'Amministrazione regionale dell'avvenuto esaurimento delle risorse e rende nota con un avviso sul proprio sito www.SFIRS.it la sospensione dei termini per la presentazione delle richieste di ammissione. Su espressa richiesta e a spese dei garanti, la SFIRS restituisce la documentazione relativa alle richieste non evase per esaurimento fondi.
3. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione Sardegna comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9 (Attivazione della garanzia)

In caso di inadempimento del debitore ceduto nei termini di scadenza previsto dal plafond, le Banche finanziatrici" e "Intermediari finanziari avviano le procedure di recupero del credito secondo le modalità ed i termini previsti dal Regolamento del Fondo.

Art. 10 (Recupero del credito)

1. A seguito della attivazione della garanzia da parte delle Banche e/o degli intermediari Finanziari, e del successivo pagamento delle somme dovute dal Fondo, la SFIRS acquisisce il diritto di rivalersi sull'Ente pubblico debitore.
2. L'attività di accertamento dell'ammontare complessivo del credito da recuperare è posta in capo a SFIRS.



Art. 11 (Controllo analogo)

La corretta applicazione delle disposizioni che precedono forma oggetto di verifiche da parte dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio secondo modalità previste per legge e precisate nell'atto di affidamento.